



# CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

**ORDINANZA SINDACALE N. 6**

**DEL 01/02/2018**

**OGGETTO:INTEGRAZIONE ORDINANZA N 3 DEL 26 GENNAIO 2018**

---

## IL SINDACO

Premesso che nel periodo da giovedì 8 a martedì 13 febbraio 2018 si terranno, oltre ai corsi mascherati e alle sfilate di carri allegorici nei giorni programmati, anche manifestazioni collaterali per i quali è ragionevole prevedere la partecipazione di numeroso pubblico;

Considerato, pertanto, che anche nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 febbraio 2018, dense di appuntamenti a carattere di pubblico spettacolo, occorre prevedere il divieto di somministrazione e vendita di bibite in lattine e vetro;

Ritenuto di dover integrare il contenuto della propria ordinanza n° 3 del 26 gennaio 2018 con quello del presente atto confermandone i contenuti e la disciplina sanzionatoria;

Ritenuto di dover procedere per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica all'adozione de presente provvedimento estensivo delle prescrizioni di cui alla citata ordinanza n° 3 del 26 gennaio 2018;

Richiamato l' art. 54 del D.lgs 267/2000, che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

## ORDINA

per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

anche nelle giornate di **venerdì 9 e sabato 10 febbraio 2018**, ad integrazione di precedente ordinanza n° 3 del 26/01/2018, confermata in tutto il contenuto

1. dalle ore 10,00 alle ore 06,00, è fatto divieto di vendere per asporto, anche tramite distributori automatici, nonché somministrare bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri monouso di plastica o carta;
2. è fatto, altresì, divieto di utilizzo di bottiglie in vetro e lattine nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
3. i divieti di cui ai punti 1) e 2) hanno efficacia nel territorio del centro abitato di Tempio Pausania e della frazione di Bassacutena, sedi di corsi mascherati e sfilate di carri allegorici e pertanto, con esclusione delle frazioni di Nuchis, San Pasquale e dell'agro;
4. la violazione di cui al punto 1) è penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 650 C.P.;
5. per la violazione di cui al punto 2) si applica la sanzione pecuniaria nelle misure pari a minimo € 25,00 – massimo € 500,00. E' ammesso il pagamento nella misura ridotta pari al doppio del minimo edittale, € 50,00;

**DISPONE**

- Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva per tramite del Comando della Polizia Locale, delle Forze di Polizia e di chiunque altro spetti di farla osservare;
- Che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Sassari in adesione ai principi della Legge n° 48/2017, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato e alla Tenenza della Guardia di Finanza;
- Che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione.

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Tempio Pausania lì 01/02/2018

Il Sindaco

Avv. Andrea Mario Biancareddu

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005*